

Deliberazione 30 ottobre 2009 - ARG/elt 162/09

Determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 65.bis, comma 65.bis.3, della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 ottobre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 52/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2009, ARG/elt n. 140/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 140/09);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 30 settembre 2009 - protocollo Autorità n. 57221 del 05 ottobre 2009 - (di seguito: lettera 30 settembre);
- la comunicazione di Terna in data 29 ottobre 2009 – protocollo Autorità n. 63378 del 30 ottobre 2009 – (di seguito: comunicazione 29 ottobre 2009).

Considerato che:

- l’articolo 63, comma 63.4, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione, ovvero la quota parte degli stessi ritenuta essenziale, nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;

- con la lettera 30 settembre, Terna ha evidenziato l'esigenza di prorogare, per l'anno in corso, al 15 ottobre il termine previsto all'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, al fine di sottoporre alla consultazione una versione integrata della proposta di modifica del Codice di rete di Terna, così da rendere evidenti le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt n. 52/09 con riferimento agli impianti di produzione e pompaggio;
- con deliberazione ARG/elt n. 140/09, l'Autorità ha prorogato, per l'anno in corso, il termine di cui all'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e, di conseguenza, anche il termine ad esso agganciato di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.3, del medesimo Allegato A;
- ai sensi dell'articolo 65.bis, comma 65.bis.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, l'Autorità deve determinare i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
 - la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1 del medesimo Allegato A;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- gli articoli 63, 64 e 65 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; mentre l'articolo 65.bis dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, definisce le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- ai sensi dell'articolo 64, comma 64.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, i vincoli ed i criteri previsti dalla disciplina tipica cui l'utente del dispacciamento deve attenersi, con riferimento agli impianti di produzione essenziali, nel presentare le sue offerte nel mercato per i servizi di dispacciamento possono essere definiti da Terna anche tenendo conto degli esiti dei mercati dell'energia;
- i vincoli ed i criteri cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le sue offerte nel mercato per i servizi di dispacciamento qualora opti per le discipline alternative non dipendono dagli esiti dei mercati dell'energia, con riferimento alla capacità produttiva disponibile in esito a detti mercati;
- qualora un utente del dispacciamento opti per una delle discipline alternative, si rende pertanto necessario, al fine di dimensionare adeguatamente, rispetto all'essenzialità dello stesso, la quantità dell'impegno che detto utente deve assumere, formulare un'ipotesi circa la programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente in esito ai mercati dell'energia;

- Terna, attraverso una serie di comunicazioni ed, in ultimo, con la comunicazione 29 ottobre 2009, ha fornito all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65.bis.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06; e che, con riferimento alle quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, tali elementi consentono di determinare dette quantità tenendo anche in considerazione, sulla base di ragionevoli ipotesi, la programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento in esito ai mercati dell'energia;
- sulla base degli elementi di cui alla comunicazione 29 ottobre 2009, gli utenti del dispacciamento cui inviare la comunicazione di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 sono:
 - ENEL PRODUZIONE SPA,
 - EDIPOWER SPA,
 - E.ON ENERGY TRADING SPA,
 - A2A TRADING Srl,
 - ACEAELECTRABEL TRADING SPA,
 - IDROENERGIA SCRL

Considerato inoltre che:

- gli impianti termoelettrici turbogas a ciclo aperto (di seguito: impianti turbogas) sono impianti tipicamente caratterizzati dai costi variabili più elevati e che tali costi costituiscono quindi i prezzi massimi che dovrebbero caratterizzare equilibri concorrenziali salvo i periodi di inadeguatezza di capacità produttiva; e che la frequenza di detti periodi dovrebbe, in equilibrio, essere pari a quanto necessario a consentire di recuperare i costi fissi che caratterizzano i predetti impianti turbogas tramite la rendita inframarginale fra VENF – il prezzo massimo da riconoscere nei periodi di inadeguatezza di capacità produttiva – e il costo variabile dei medesimi impianti;
- un impianto di produzione che riceva prezzi non superiori al costo variabile che caratterizza un impianto turbogas ed un corrispettivo per la capacità produttiva pari ai costi fissi del medesimo impianto turbogas dovrebbe essere in grado di ottenere un'adeguata remunerazione del capitale investito salvo che, anche in ragione della consistenza e composizione tecnologica del parco elettrico, detto investimento sia stato non ottimo e, quindi, caratterizzato da costi non recuperabili se non attraverso l'esercizio dell'eventuale potere di mercato di cui disponga l'operatore;
- pertanto, laddove i corrispettivi (ed in particolare il premio ed il prezzo massimo a salire) di cui al comma 65.bis.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 fossero definito in funzione dei costi che caratterizzano un impianto turbogas ne conseguirebbe normalmente una remunerazione quantomeno adeguata;
- la disciplina tipica consente comunque all'utente del dispacciamento di accedere, qualora ne abbia titolo, alla reintegrazione dei costi e di cui ai commi 63.11, 63.12 e 63.13 dell'Allegato alla deliberazione n. 111/06, qualora il medesimo utente lo ritenga conveniente; ovvero nei casi in cui lo stesso ritenga che, anche in relazione ai margini attesi nelle ore in cui l'impianto non è ritenuto indispensabile alla

sicurezza del sistema, i margini complessivamente ottenibili dal medesimo impianto non siano sufficienti a remunerarne adeguatamente i costi fissi; il che implica che la disciplina tipica consente di ottenere un'adeguata remunerazione dell'investimento anche nei casi in cui detto investimento sarebbe non recuperabile se l'operatore non potesse esercitare il potere di mercato derivante dall'essenzialità dell'impianto stesso per la sicurezza del sistema;

- il prezzo minimo a scendere che l'utente del dispacciamento deve riconoscere a Terna qualora venga richiesto di ridurre il proprio programma di produzione, nei limiti delle quantità di impegno a scendere, e di cui al comma 65.bis.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 debba essere determinato così da evitare di produrre un'ingiustificata penalizzazione per l'utente del dispacciamento;
- per quanto sopra, detto prezzo minimo dovrebbe essere determinato, oltre che con riferimento ai costi variabili evitati per un impianto turbogas in caso di riduzione di programma, anche al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma richiesto; ciò consente di evitare che l'utente del dispacciamento sia chiamato a pagare a Terna più di quanto ottenibile nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) a fronte del programma oggetto di riduzione.

Considerato altresì che:

- la realizzazione di nuova capacità produttiva contribuisce ad un'offerta più concorrenziale oltre che ad aumentare la sicurezza del sistema; e che, per quanto sopra, impianti di nuova realizzazione non dovrebbero essere assoggettati alla disciplina degli impianti essenziali e di cui alla deliberazione ARG/elt n. 52/09 salvo casi eccezionali in cui la realizzazione di detta nuova capacità avvenga in sostituzione di altra capacità produttiva del medesimo soggetto e siano presenti rilevanti barriere all'ingresso nella realizzazione di nuova capacità produttiva di terzi; o, comunque, qualora la realizzazione di detta nuova capacità costituisca impedimento alla concreta volontà di terzi di realizzare a loro volta nuova capacità produttiva.

Considerato infine che:

- le quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1 del medesimo Allegato A, possano essere ben determinate assumendo una valorizzazione implicita delle risorse messe a disposizione di Terna ai sensi dell'articolo 65, comma 65.bis.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 come pari al valore medio delle risorse approvvigionate da Terna nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento (di seguito: MSD).

Ritenuto opportuno:

- determinare, per ciascun utente del dispacciamento, le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 sulla base delle informazioni comunicate da Terna all'Autorità con la comunicazione 29 ottobre 2009 e tenendo

anche in considerazione, sulla base di ragionevoli ipotesi, la programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento in esito ai mercati dell'energia;

- determinare il prezzo massimo a salire, di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, in funzione del costo variabile standard di un impianto turbogas;
- determinare il prezzo minimo a scendere, di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, come pari al minor valore tra:
 - il costo variabile standard di un impianto turbogas al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
 - il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel MGP al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
- tenere conto, nella determinazione corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, del valore assunto, qualora superiore ad 1 (uno), dal rapporto tra le ore di impegno richiesto ed il numero massimo di ore in cui un impianto turbogas può effettivamente funzionare nel corso dell'anno, anche in relazione alle esigenze di manutenzione ed alle accidentalità;
- determinare il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 in funzione del costo fisso di un impianto turbogas;
- determinare comunque, per quanto nei considerati, i corrispettivi di cui ai precedenti alinea con riferimento alla struttura di costo che caratterizza gli impianti turbogas esistenti;
- determinare le quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1 del medesimo Allegato A, come pari al valore assunto dal prodotto tra:
 - il totale atteso per il 2010 dell'energia assoggettata al corrispettivo a copertura del costo medio sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui all'art. 44, comma 44.3;
 - il valore assunto dal rapporto tra la somma dei valori assoluti delle quantità di energia corrispondenti all'impegno assunto dall'utente del dispacciamento e la somma dei valori assoluti delle quantità di energia corrispondenti al fabbisogno di servizi di dispacciamento atteso da Terna per il 2010.
- consentire comunque a ciascun utente del dispacciamento oggetto del presente provvedimento di proporre all'Autorità strutture alternative di corrispettivi rispetto a quelli di cui ai precedenti alinea;
- che, comunque, al fine di consentire all'Autorità di valutare l'opportunità di accogliere dette proposte, queste siano accompagnate da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento;
- predisporre per ciascun utente del dispacciamento un apposito allegato al presente provvedimento nel quale siano evidenziate le quantità e i prezzi di cui ai precedenti alinea nonché gli impianti cui si riferiscono.

Ritenuto infine opportuno:

- modificare, per il solo 2009, il termine di cui all'articolo 63, comma 63.5, della deliberazione n. 111/06 così da consentire agli utenti del dispacciamento interessati dalle comunicazioni di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.3, dell'Allegato A alla medesima deliberazione di avere un tempo congruo per scegliere tra i regimi previsti dal Titolo 2 della deliberazione stessa

DELIBERA

1. di modificare, con riferimento all'anno 2009, la scadenza prevista all'articolo 63, comma 63.5 dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06, e porla al 10 novembre;
2. di determinare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2010, dalle quantità e dai corrispettivi oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, sulla base di quanto nei considerati e come quantificato negli Allegati A ed A1, B e B1, C e C1, D e D1, E ed E1, F e F1 al presente provvedimento riferiti rispettivamente alle società ENEL PRODUZIONE SPA, EDIPOWER SPA, E.ON ENERGY TRADING SPA, A2A TRADING S.r.l., ACEAELECTRABEL TRADING SPA e IDROENERGIA SCRL;
3. di trasmettere gli Allegati A ed A1 al presente provvedimento ad ENEL PRODUZIONE SPA, gli Allegati B e B1 ad EDIPOWER SPA, gli allegati C e C1 ad E.ON ENERGY TRADING SPA, gli Allegati D e D1 ad A2A TRADING S.r.l., gli Allegati E ed E1 ad ACEAELECTRABEL TRADING SPA e gli Allegati F ed F1 ad IDROENERGIA SCRL;
4. di prevedere che ciascuna delle società di cui al precedente punto 3 possa presentare all'Autorità, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 63, comma 63.5 dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06, una proposta di strutture di corrispettivi alternative rispetto a quelle contenute nell'allegato alla stessa riferito accompagnata da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna;
5. di trasmettere gli Allegati A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F ed F1 al presente provvedimento a Terna per le finalità di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06;
6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, ad eccezione degli Allegati A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F ed F1, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

30 ottobre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis